



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESSENTE DA DIRITTI
E PRECISTAZIONE

Il Giudice di Pace di _____ ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al numero _____/2019 A Ruolo Generale contenzioso
dell'anno 2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di _____

TRA

_____, rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ e
giusta procura in calce all'atto di citazione notificato in
data 15.10.2018

ATTRICE

CONTRO

TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. _____ giusta procura in calce alla
copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

All'udienza del 18.9.2019 le parti hanno concluso come da relativo verbale di
udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15.10.2018 la sig.ra
_____ conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace la
Telecom Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

assumendo: - di essere titolare del contratto sull'utenza per la
somministrazione di servizi di telefonia con la società convenuta; - che
dall'esame delle fatture ricevute, l'attrice rilevava l'attivazione di servizi non
richiesti (Tim Smart e Smart Voce Casa) e l'addebito dei relativi costi pur in
mancanza di alcuna richiesta ed autorizzazione da parte di esso attore; - che
contattava in più riprese e periodicamente il call center richiedendo
delucidazioni e comunque l'immediata disattivazione dei servizi non ricevuti
né richiesti e di cui l'attrice non ha mai usufruito; - che a nulla sono valsi gli
innumerevoli reclami e contatti con gli operatori del call center; - che parte
attrice esperiva tentativo di conciliazione della controversia. Tanto premesso,

l'a : 1)
pre rave
ina : la
me iti e
sul e/o
del a ai
rec ente
per o da
qu re o,
in ie in
via ione

monetaria, in ogni modo da contenersi nei limiti di competenza del Giudice
adito di cui all'art. 7 c.p.c.; 2) il tutto con sequenziale vittoria di spese,
competenze ed onorari di lite da distrarsi disgiuntamente in favore dei
procuratori antistatari".

Con comparsa depositata in data 12.2.2019 si costituiva in giudizio la TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che resisteva alla domanda proposta chiedendone il rigetto a motivo della sua infondatezza, con vittoria di spese.

La causa veniva ostruita con ammissione ed espletamento di prove testimoniali e riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti al verbale di udienza del 18.9.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla società convenuta, avendo l'attore prodotto gli atti relativi alla procedura di conciliazione avente ad oggetto la contestazione dell'addebito a titolo di costo del recesso, oggetto anche del presente giudizio.

Anche l'eccezione di nullità della domanda è infondata e va rigettata. L'atto citativo, infatti, contiene la esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché le conclusioni prese.

La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito specificati

L'attrice assume di avere stipulato contratto di telefonia con la convenuta ma di avere riscontrato sulle fatture ricevute e pagate mediante addebito bancario l'attivazione di servizi non richiesti, eccependo così l'inadempimento della società convenuta.

stipul	aver
all'att	rdine
quella	oga a
richie	i non
	ca la

f
v
n
s
v
cc
cc
in
ma
eu
del
qua
qua
rest
prec

otex e
ere le
esimi
e che
cietà
rt. 8,
uesti
per
o di
ella
o di
o di
di
di
di

Le spese seguono la soccombenza.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di
pronunciando sulla domanda proposta da
notificato in data 15.10.2018 nei confronti di Telecom Italia s.p.a., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede

, definitivamente
con atto di citazione

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a
corrispondere all'attrice l'indennizzo per attivazione di servizi e/o

piani tariffari non richiesti in ragione di euro 1,00 per ogni giorno di attivazione e l'indennizzo per mancata risposta al reclamo in ragione di euro 1,00 pro die e con il massimo di euro 300,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice e, per essa, in favore degli avv.ti

dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in euro 50,00 per spese ed euro 330,00 per competenze di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

22 ottobre 2019

Il Giudice di Pace

Espresso 10/11/2019

10/11/2019

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. 7

